



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
GAETANO DONIZETTI

Regolamento per il funzionamento dei Corsi Accademici

(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 maggio 2020)

**Art. 1
(Generalità)**

Il presente Regolamento, proposto dalle Strutture Didattiche competenti, approvato dal Consiglio Accademico, è redatto in conformità all'articolo del Regolamento Didattico dell'ISSM G. Donizetti di Bergamo approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

**Art. 2
(Titoli di accesso)**

CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

1. Possono presentare domanda di ammissione:

- a) candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o titoli equipollenti.
- b) cittadini stranieri in possesso di titoli equipollenti a quelli sopracitati, determinati da dichiarazione di Valore in Loco rilasciata dall'Ambasciata Italiana del paese di provenienza.

2. In caso di spiccate capacità e attitudini, possono essere ammessi studenti non ancora in possesso del diploma di maturità, titolo che dovrà essere conseguito prima di sostenere la prova finale.

3. Non è consentito iscriversi al Corso di Diploma accademico di I livello a coloro che siano già in possesso del medesimo diploma di Conservatorio dell'Ordinamento Previgente (V.O.).

CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO

1. Possono presentare domanda di ammissione:

- a) coloro che siano in possesso di un diploma di Ordinamento Previgente unitamente a quello di scuola secondaria superiore o titoli equipollenti.
- b) coloro che siano in possesso di un Diploma accademico di I livello, conseguito presso Conservatori o Istituti Musicali Pareggiati.
- c) coloro che siano in possesso di qualsiasi laurea o titolo equipollente.
- d) cittadini stranieri in possesso di titoli equipollenti a quelli sopracitati, determinati da dichiarazione di Valore in Loco rilasciata dall'Ambasciata Italiana del paese di provenienza.

2. Gli studenti interni diplomandi dell'Ordinamento Previgente e del Diploma accademico di I livello che prevedono di sostenere la prova finale entro la sessione invernale, possono sostenere l'esame di ammissione al Diploma accademico di II livello e, in caso di idoneità, tenuto conto dei posti disponibili, essere iscritti con riserva e seguire le lezioni. Non potranno comunque sostenere esami di profitto del Biennio di II livello, fino a che non abbiano conseguito il Diploma di Ordinamento Previgente o il Diploma accademico di I livello.

3. Nel caso in cui lo studente non consegua il titolo di accesso necessario di cui al precedente 4 comma entro l'ultima sessione di esami, non potrà proseguire il corso di Diploma accademico di II livello a cui è iscritto con riserva.



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
GAETANO DONIZETTI

Art. 3

(Competenze di accesso e loro verifica)

1. L'ammissione ai Corsi di Diploma accademico è subordinata al superamento di una prova di selezione che verifichi il possesso delle competenze musicali e culturali necessarie.
2. Le competenze richieste per l'accesso ai corsi di studio sono stabilite dal Decreto 11 maggio 2018 "Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico musicale".
3. L'esame di ammissione per il Diploma accademico di I livello e quello per il Diploma accademico di II livello sono finalizzati alla formazione di una graduatoria di idoneità. Il numero di posti disponibili è individuato sulla base della programmazione effettuata annualmente dall'Istituzione.
4. L'esame di ammissione è definito da programmi specifici per ogni corso di Diploma accademico di I e di II livello ed è articolato in prove teorico - pratiche da sostenersi davanti ad una commissione. Qualora il numero delle domande di ammissione non superi il numero dei posti disponibili, gli studenti iscritti all'ISSM Donizetti di Bergamo che abbiano conseguito nell'ultimo anno accademico il Diploma accademico di I livello o il Diploma di Ordinamento Previgente sono esentati dal sostenere l'esame di ammissione al Biennio per lo stesso insegnamento.
5. Il candidato, il giorno dell'esame, dovrà esibire alla commissione un valido documento di identità e un programma dettagliato ove previsto.
6. La commissione dell'esame di ammissione per ogni singolo Corso Accademico di I e II livello è formata da almeno tre docenti, con la presenza obbligatoria di almeno un docente della disciplina caratterizzante principale.
7. La valutazione dell'esame di ammissione è espressa in trentesimi e con una delle seguenti indicazioni: "idoneo", "non idoneo. Di norma non è prevista l'idoneità con "debiti formativi". Per i solo Diplomi accademici di I livello, i debiti eventualmente previsti all'atto dell'ammissione, devono essere assolti obbligatoriamente entro il primo anno di frequenza, previa l'impossibilità a sostenere esami dello stesso campo disciplinare.

Art. 4

(Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio)

1. Per conseguire il Diploma Accademico di I livello lo studente deve aver acquisito complessivamente almeno 180 crediti. Per conseguire il Diploma Accademico di II livello lo studente deve aver acquisito complessivamente almeno 120 crediti.
2. Se al termine del Corso di Diploma accademico di I o di II livello lo studente non ha raggiunto il numero di crediti previsti per poter sostenere la prova finale, entra in regime di "fuori corso".

Art. 5

(Curricoli e piani di studio)

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l'articolazione dei curricoli di ciascun corso di studi, con l'indicazione degli insegnamenti attivati e attivabili, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative.
2. I curricoli dei singoli Corsi di Studio offerti agli studenti sono pubblicati sul sito istituzione del Conservatorio.



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
GAETANO DONIZETTI

3. Per i corsi di insegnamento che si articolano in più annualità non è possibile sostenere l'esame di annualità successive se non vengono superate le annualità precedenti.

4. Il piano di studio di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma precedente, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.

5. È possibile inserire per ogni annualità dei piani di studio dei Corsi di Diploma accademico di I livello altri "Stages e tirocini" (3 CFA) anche all'interno delle attività formative "a scelta dello studente", oltre a quelli previsti nelle attività "ulteriori" fino a un massimo di 9 crediti complessivi nel triennio. Per i Corsi di Diploma di II livello, si rimanda ai piani di studio dei bienni accademici autorizzati dal MIUR.

6. Lo studente deve presentare il proprio piano di studio individuale alla competente Struttura Didattica entro il 15 ottobre.

7. Il piano di studio dello studente è approvato dalla Commissione didattica in collaborazione con il consiglio di corso competente, e potrà prevedere da un minimo di 33 a un massimo di 66 crediti annuali, fatto salvo il totale complessivo di 180 crediti nei tre anni (triennio) o 120 crediti nei due anni (biennio).

Art. 6
(Obiettivi formativi)

1. Gli obiettivi formativi specifici, i crediti di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa dei singoli Corsi di Studio sono pubblicati sul sito istituzionale <https://www.consbg.it>

Art. 7
(Programmazione didattica)

1. Calendario e durata dell'anno accademico:

a) Il calendario accademico è emanato dal direttore, previa approvazione e delibera del Consiglio Accademico, di norma entro il 30 settembre.

b) L'anno accademico inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre; è fatta salva ogni diversa articolazione delle attività didattiche prevista o consentita dal regolamento didattico.

2. Il Consiglio Accademico, acquisite le eventuali proposte formulate dai Consigli di corso, programma le attività dei corsi accademici di I e di II livello e di ogni altro corso da attivare nel successivo anno accademico.

3. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni, funzionali all'organizzazione didattica.

4. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dal Consiglio Accademico, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.

Art. 8
(Insegnamenti dei corsi di studio e loro articolazione)

1. L'elenco degli insegnamenti dei singoli corsi di studio e delle altre attività formative è quello risultante nelle tabelle pubblicate sul sito istituzionale. <https://www.consbg.it>

2. Le eventuali articolazioni in moduli degli insegnamenti previsti sono stabilite annualmente dalle Strutture Didattiche di norma entro il mese di ottobre.

3. Ulteriori attività formative sono stabilite annualmente dal Consiglio Accademico di norma entro il mese di ottobre.



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
GAETANO DONIZETTI

Art. 9
(Corsi di insegnamento)

1. Per i corsi di insegnamento che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima, sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti.

Art. 10
(Tipologia delle forme degli esami e delle altre verifiche del profitto)

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti dallo studente che abbia ottenuto le attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti; egli deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.

2. Le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti, ai fini della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite sono assunte dalle Strutture Didattiche competenti su indicazione dei docenti delle discipline specifiche.

3. Agli studenti che sostengono esami per i quali sono previste esecuzioni di gruppo, viene attribuito un voto o una valutazione di idoneità sulla base dell'apporto individuale.

4. Per le attività didattiche articolate in forme diverse o in più moduli, le Strutture Didattiche potranno prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività, su indicazione dei docenti delle specifiche discipline.

5. Gli esami danno luogo a votazione, mentre le verifiche consistono in un giudizio di idoneità. Si rimettono ai consigli di corso le modalità di effettuazione delle verifiche per l'accertamento delle idoneità ove non sia prevista l'attribuzione di un voto.

6. L'iscrizione agli esami deve essere formalizzata dal candidato almeno 5 giorni lavorativi prima dell'esame richiesto

7. Il voto è sempre espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Al candidato che abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita la lode solo in caso di unanimità.

8. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera commissione; lo studente è tenuto a firmare il verbale all'atto del riconoscimento, quale attestazione della sua presentazione alla prova.

9. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul libretto dello studente, che deve essere presentato all'atto della prova sostenuta.

10. L'esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, solo nel caso in cui sia stato superato. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

11. Lo studente ha facoltà di ritirarsi dagli esami fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

12. Non è concesso allo studente di ripetere un esame non superato nella stessa sessione di esami.

13. Gli esami sostenuti nel periodo da febbraio ad aprile dell'anno accademico successivo sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono reinscrizione.

14. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato.



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
GAETANO DONIZETTI

15. Le sessioni d'esame sono tre: febbraio-aprile, giugno-luglio, settembre-ottobre; per ogni sessione d'esame possono essere previsti più appelli.

16. Sono previste forme di attribuzione di crediti formativi per attività diverse da quelle stabilite nel piano di studio dello studente per attività artistiche e/o formative anche esterne al Conservatorio. La Commissione per la valutazione delle altre attività formative opera sulla base di criteri predefiniti ed è formata dal Direttore, o da un suo delegato, e da due docenti indicati dal Consiglio Accademico. La Commissione stabilisce prioritariamente se la documentazione prodotta dallo studente consente il riconoscimento dei crediti entro i limiti previsti. In caso affermativo, oltre a riconoscere i crediti, assegna una valutazione in trentesimi correlata alla qualità e tipologia dell'attività svolta; diversamente segnala allo studente la necessità di integrare le attività documentate.

Art. 11
(Commissioni per gli esami)

1. Per ogni attività formativa che lo preveda, l'esame di profitto si svolge di fronte ad una commissione. Gli esami sono pubblici, salvo il caso in cui vengano proposte prove che non debbano essere udite o conosciute in anticipo da altri candidati, e si svolgono nei modi e nelle forme previste per ciascuno di essi. Per competenza funzionale, il Presidente di commissione stabilisce l'ordine di svolgimento dell'esame.

2. Le commissioni per gli esami di profitto, formate da non meno di tre componenti e comunque in numero dispari, di cui almeno uno titolare o esperto della disciplina di esame, sono nominate dal Direttore del Conservatorio. Possono far parte della commissione anche esperti esterni della materia, solo in casi eccezionali e previa autorizzazione del Direttore. Qualora il Direttore o suo delegato faccia parte della commissione ne assume la Presidenza.

3. La commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione

Art. 12
(Commissione per la prova finale)

1. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da non meno di cinque componenti e comunque in numero dispari.

2. La commissione, nominata dal Direttore, è composta dallo stesso o suo delegato, che la presiede, da uno o più relatori, e da professori del Conservatorio. Possono far parte della commissione anche esperti della materia esterni all'Istituzione.

3. La commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione

Art. 13
(Caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo)

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi.

2. Può presentare domanda di prova finale lo studente diplomando dei corsi di Diploma accademici di I e di II livello che non debba acquisire più di 10 crediti ad esclusione della disciplina caratterizzante la scuola. Per lo studente diplomando nelle sessioni estiva ed autunnale i requisiti devono essere rispettati entro la scadenza dei termini di presentazione della domanda della prova finale. Per lo studente diplomando nella sessione invernale i requisiti devono essere rispettati entro il 31 ottobre.



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
GAETANO DONIZETTI

3. La prova finale è costituita da una parte interpretativa-esecutiva e/o compositiva svolta nell'indirizzo caratterizzante del corso di studi. Le suddette modalità devono essere integrate dalla discussione di un elaborato di carattere artistico-scientifico.

4. La prova finale è costituita da:

a) esecuzione pubblica di un programma da concerto (discipline a indirizzo interpretativo) o presentazione di una composizione originale (discipline a indirizzo compositivo);
b) presentazione di un elaborato afferente al proprio indirizzo, correlato alla prova pratica di esecuzione (discipline a indirizzo interpretativo) o alla composizione originale (discipline a indirizzo compositivo). Tale elaborato avrà dimensioni e caratteristiche variabili, come minimo l'equivalente di un programma di sala di un concerto, come massimo l'equivalente di una tesi di laurea. Il peso della valutazione di tale elaborato è disciplinato dal comma 4.

5. Il voto finale di Diploma accademico è stabilito dalla commissione ed è espresso in centodecimi. La commissione ha la facoltà di assegnare sino a un massimo di 10 punti da aggiungere alla media ponderata espressa in centodecimi, raggiunta dallo studente nel corso degli studi, e integrata di 1 punto per tre lodi conseguite.

Tali 10 punti possono essere assegnati secondo le seguenti modalità:

a) fino a 7 punti per la prova di esecuzione/composizione di cui al comma 3.a);
b) fino a 3 punti secondo la consistenza e la qualità della prova di cui al comma 3.b).

L'attribuzione della lode deve essere approvata all'unanimità dalla commissione.

6. La commissione, nel caso abbia conferito la lode, può attribuire con decisione unanime anche la "menzione d'onore".

7. Ai fini del conseguimento del Diploma accademico di I e di II livello è necessario il punteggio minimo di 66 centodecimi.

8. Lo svolgimento delle prove finali di Diploma accademico di I e di II livello è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale. Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal Presidente della commissione per dare corso alla decisione di voto, che deve avvenire senza la presenza dello studente o di estranei.

9. L'Istituto rilascia, come supplemento al Diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

10. E' facoltà dello studente scegliere il relatore e un eventuale secondo relatore per la prova finale.

11. L'elaborato (tesi scritta, supporto multimediale, partitura di una composizione, ecc...), deve essere consegnato alla Segreteria didattica almeno 10 giorni prima dell'esame, in numero di cinque copie. Tra l'ultimo esame curricolare e la prova finale devono intercorrere, di norma, almeno 15 giorni.

12. Le prove finali per il conseguimento del Diploma accademico di I o di II livello relative a ciascun anno accademico si svolgono entro il mese di aprile dell'anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione.

Art. 15

(Obblighi di frequenza e deroghe)

1. Lo studente ammesso ai corsi di Diploma accademico di I e di II livello dovrà frequentare ciascuna disciplina in misura non inferiore all' 80% delle ore di lezione previste per la medesima.

2. L'assenza superiore al 20% delle lezioni di una disciplina comporta la non ammissione al relativo esame o verifica di idoneità.



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
GAETANO DONIZETTI

3. In casi di particolare e comprovata difficoltà da parte dello studente a frequentare almeno l' 80% delle ore di lezione previste è data facoltà al singolo docente di concordare una minore frequenza con l'aggiunta di un maggior carico di lavoro individuale. Sono escluse da tale discrezionalità la disciplina caratterizzante principale e le discipline di musica di insieme.

4. L'accesso all'esame e la conseguente attribuzione dei crediti da parte del docente sono subordinati all'attestazione della frequenza minima prevista o concordata, così come deve risultare dalle firme di presenza apposte dallo studente nell'apposito registro.

Art. 16

(Contemporanea iscrizione Conservatorio-Università)

1. È consentita la contemporanea iscrizione di uno studente a un corso accademico dell'Istituzione e a un corso dell'Università. Tale doppia iscrizione si considera compatibile ai sensi della L. 240/2010, art. 29, c. 21 ed è disciplinata dal DM 28.09.2011.

2. L'intenzione di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette istituzioni deve essere specificatamente espressa dallo studente all'atto dell'iscrizione. Lo studente deve dichiarare in quale delle due Istituzioni intende essere considerato a tempo parziale. In seguito, nei tempi indicati dalle due istituzioni, lo studente presenterà i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti.

3. La Commissione didattica in collaborazione con le strutture didattiche interessate verifica i piani di studio presentati, nonché la loro compatibilità con la contestuale frequenza e con l'impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso. A seguito della predetta verifica, i piani di studio sono approvati da entrambe le istituzioni. Eventuali modifiche ai piani di studio, richieste dallo studente, sono approvate con le medesime modalità. Fino all'approvazione dei piani di studio, lo studente è iscritto con riserva ed è ammesso alle attività formative in entrambe le istituzioni.

4. Ciascuna istituzione ha l'obbligo di trasmettere all'altra ogni informazione relativa alla frequenza, al percorso, alla carriera di studio dello studente. Le attività formative svolte dallo studente per ciascun anno accademico nelle due istituzioni e l'acquisizione dei relativi crediti formativi non possono superare il limite complessivo di 90 per anno, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti.

Art. 17

(Modalità di riconoscimento dei crediti)

1. Il riconoscimento crediti è effettuato dalla Commissione didattica in collaborazione con i Consigli di Corso.

2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:

- a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico;
- b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca del Conservatorio;
- c) lo svolgimento, anche esternamente al Conservatorio, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente;
- d) il superamento della prova finale.

3. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di idonea documentazione.



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
GAETANO DONIZETTI

4. Nel caso di trasferimento da altro corso dell'Istituzione o da altra istituzione di pari grado, la Commissione didattica in collaborazione con i Consigli di corso opera il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:

- a) riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino alla concorrenza del numero dei crediti della stessa area disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
- b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, dei crediti maturati in attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare.

5. L'Istituzione, secondo criteri predeterminati dalle Strutture Didattiche competenti e su richiesta dello studente formulata all'atto dell'iscrizione, può riconoscere, come crediti nell'ambito degli stage e tirocini/attività a scelta dello studente, le conoscenze e abilità professionali maturate esternamente al Conservatorio e attestate da idonea documentazione.

6. Stante il riconoscimento di una misura sufficiente di crediti corrispondenti ad attività formative o lavorative già svolte, è lasciata all'autonomia dell'Istituzione la possibilità di abbreviare la durata normale dei corsi di studio, contemplando la possibilità di iscrizioni ad anni successivi al primo.

7. Il massimo dei C.F.A. riconoscibili per l'attività formativa o lavorativa già svolta corrisponde ai 2/3 C.F.A. dei crediti totali nel caso di Diploma accademico di I livello, al 50% C.F.A. dei crediti totali nel caso dei corsi di Diploma accademico di II livello; dal momento dell'immatricolazione al momento dell'esame finale deve trascorrere almeno un anno accademico e in ogni caso non verranno riconosciuti i C.F.A. riguardanti l'ultimo anno della materia caratterizzante.

8. La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte dall'Istituzione, contribuisce alla maturazione dei crediti secondo modalità stabilite dalla Commissione per la valutazione delle altre attività formative.

9. L'Istituzione progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stages e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricoli dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in termini di crediti.

10. Per gli studenti dei quali sia stato accolto il trasferimento nell'Istituzione, la Commissione didattica in collaborazione con i Consigli di corso competenti valuta il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e l'eventuale debito formativo da assolvere.

11. Non sono accettate domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio o che abbiano sostenuto la sola prova di ammissione.

12. Lo studente di un corso accademico di I o di II livello può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso il Conservatorio, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.

13. Il termine per la presentazione delle domande di passaggio di corso scade contemporaneamente al termine della presentazione della domanda di ammissione al nuovo corso, termine stabilito annualmente dal consiglio accademico.

14. La Commissione didattica in collaborazione con il Consiglio del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi, delibera, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, circa il riconoscimento dei crediti conseguiti validi per il nuovo curriculum e indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso. I crediti acquisiti, ma non riconosciuti validi ai fini del conseguimento del titolo di studio, rimangono comunque registrati nella carriera accademica dell'interessato.



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
GAETANO DONIZETTI

Art. 18

(Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)

1. L'Istituzione favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.

2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dall'Ufficio ERASMUS in collaborazione con la Commissione didattica sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (crediti formativi, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.).

3. I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono riconosciuti allo studente in base a:

- a) crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato;
- b) frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove ritenute necessarie;
- c) periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- d) tirocinio e altre attività formative.

4. Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base delle equivalenze indicate in sede europea e approvate dal Consiglio Accademico.

5. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, le strutture didattiche interessate deliberano il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.

6. All'atto dell'iscrizione al Conservatorio lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute all'estero.

7. Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all'estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi.

8. Il riconoscimento di cui al comma precedente è deliberato dal Consiglio Accademico, sentite le strutture didattiche competenti.

Art. 19

(Lingua comunitaria e conoscenza della lingua italiana)

1. L'Istituzione organizza, anche in convenzione, apposite attività formative per l'apprendimento, ove obbligatorio, di una lingua dell'Unione Europea.

2. Alla positiva conclusione delle attività formative, viene rilasciato un apposito attestato che contiene una valutazione corrispondente al livello conseguito.

3. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria possono essere riconosciuti dalla Commissione didattica in collaborazione con i Consigli di corso competenti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture specificamente competenti esterne all'Istituzione.

4. Per tutti gli studenti stranieri che intendono sostenere la prova di ammissione a un corso accademico è prevista una prova obbligatoria di verifica che attesti la conoscenza della Lingua italiana. La verifica si svolge in base al calendario pubblicato sul sito web dell'Istituzione. I candidati devono presentarsi alla verifica muniti di un documento di identità e, se extra comunitari, di passaporto con lo specifico visto d'ingresso per studio e permesso di soggiorno.

5. Si potrà essere ammessi con un debito, che dovrà essere assolto tramite la frequenza e il superamento del relativo esame di un corso di Lingua italiana organizzato dall'Istituzione. In alternativa alla frequenza del corso istituzionale di Lingua italiana lo studente potrà certificare l'iscrizione e la frequenza a



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
GAETANO DONIZETTI

un corso esterno di Lingua italiana per stranieri, fermo restando l'obbligo di superamento degli esami interni.

6. Il debito sarà annotato sul libretto e dovrà essere estinto entro la sessione autunnale del primo anno per i corsi di Diploma accademico di I livello e entro la sessione estiva del primo anno per i corsi di Diploma accademico di II livello. Nel frattempo lo studente potrà sostenere qualsiasi esame, fatte salve le propedeuticità indicate nella Guida all'assolvimento debiti. Il mancato assolvimento del debito sarà di ostacolo al proseguimento della carriera.

Art. 20
(Uditori)

Presso l'Istituzione può essere ammessa la figura dell'uditore:

- Uditore per l'intero anno accademico

- a) I docenti entro il 15 novembre comunicano alla Segreteria la disponibilità ad accogliere uditori nella propria classe indicando, nel contempo, il numero massimo di ammissibili.
Gli utenti e gli studenti interessati presentano in Segreteria Didattica, a partire dal primo giorno di lezione dell'a.a., la domanda di frequenza redatta in carta semplice e rivolta al Direttore.
Gli uditori saranno ammessi in base ai posti disponibili nelle classi richieste.
- b) L'uditore ha diritto di frequentare le classi della disciplina caratterizzante e le classi delle discipline affini e integrative relative al corso prescelto nonché ha diritto di frequentare anche solamente le classi delle discipline affini e integrative.
- c) L'uditore può assistere alle lezioni solo negli orari concordati con il docente.
- d) L'uditore non può usufruire delle aule del Conservatorio per studio personale.
- e) L'uditore non ha diritto a ricevere lezioni.
- f) Al termine dell'a.a. all'uditore sarà rilasciata, su richiesta, una dichiarazione di frequenza.
- g) Il candidato inadempiente perde ogni diritto per l'a.a. in corso.

- Uditore per breve periodo

- a) E' consentita la frequenza in qualità di "Uditore per breve periodo" a coloro che sono interessati ad assistere alle lezioni di uno o più insegnamenti dell'Istituzione. Saranno accolti con modalità analoghe agli uditori per l'intero a.a., sentita la disponibilità del docente interessato.
Potranno essere accolti in qualsiasi periodo dell'anno e frequentare per un periodo massimo di 3 (tre) mesi. L'Uditore è tenuto al pagamento dei contributi nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. Gli studenti interni possono frequentare, senza costi aggiuntivi, uno o più corsi in qualità di uditori.

Art. 21
(Iscrizione a corsi singoli)

I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea in possesso di un diploma di scuola media superiore o i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, non iscritti ad alcun corso di studi presso Istituti di Alta Formazione o presso Università, possono chiedere di essere iscritti a singoli insegnamenti resi disponibili dall'Istituzione nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad avere regolare attestazione o certificazione dei crediti acquisiti.

Discipline individuali strumentali o compositive o di canto

Lo studente:

- deve presentare regolare domanda di ammissione rispettando i termini di scadenza e i programmi previsti per l'ammissione ai Corsi accademici;

I.S.S.M. GAETANO DONIZETTI, Via Don Luigi Palazzolo, 88 - 24122 Bergamo Bg - C.F. - P.IVA. 03537600169

Tel. +39 035.237374

e-mail: info@consbg.it posta elettronica certificata: issmdonizetti@pec.it



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
GAETANO DONIZETTI

- deve sostenere il relativo esame di ammissione ed entrare nella relativa graduatoria di merito;
- può sostenere il relativo esame previsto per la disciplina prescelta e utilizzare i CFA acquisiti qualora si iscrivesse successivamente al corso effettivo di Diploma accademico nel limite massimo dei tre anni per il Triennio e di due anni per il Biennio;
- gode della qualifica di studente del Conservatorio, beneficiando dei relativi servizi;
- è tenuto al pagamento delle relative tasse senza riduzione ISEE;
- può richiedere l'attestazione di frequenza al corso o il certificato di superamento del relativo esame, qualora l'avesse sostenuto;
- deve ripresentare regolare domanda e sostenere il relativo esame di ammissione all'inizio di ogni anno accademico per il quale intende iscriversi.

☒ Discipline collettive teoriche o laboratoriali

Lo studente:

- deve presentare regolare domanda di ammissione rispettando i termini di scadenza previsti per l'ammissione ai Corsi accademici;
- deve sostenere un prova di accertamento delle competenze nelle discipline di COTP/01 Teoria dell'armonia e analisi e COTP/06 Teoria, ritmica e percezione musicale e per tutte le altre discipline afferenti agli stessi codici;

Nota: Per altre discipline afferenti a codici diversi il docente accerterà direttamente le relative competenze.

- può sostenere il relativo esame previsto e ottenere il riconoscimento dei CFA acquisiti qualora si iscrivesse successivamente al corso effettivo di Diploma accademico nel limite massimo dei tre anni per il Triennio e di due anni per il Biennio;
- gode della qualifica di studente del Conservatorio, beneficiando dei relativi servizi;
- è tenuto al pagamento delle relative tasse senza riduzione ISEE;
- può richiedere l'attestazione di frequenza al corso o il certificato di superamento del relativo esame, qualora l'avesse sostenuto;
- deve ripresentare regolare domanda e sostenere il relativo esame di ammissione all'inizio di ogni anno accademico per il quale intende iscriversi.

Lo studente straniero deve sostenere un test di accertamento della conoscenza della lingua italiana. In caso di mancanza delle necessarie competenze non potrà frequentare il corso. Il corso singolo non prevede sospensione della carriera, iscrizione a tempo parziale e assegnazione di borse di studio.

Art. 22
(Docenti a contratto)

I docenti a contratto partecipano a pieno titolo alle riunioni dei consigli di corso ai quali le loro discipline afferiscono. Possono partecipare alle riunioni di dipartimento e ai collegi dei professori senza diritto di voto.